



**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO "L. PIRANDELLO" SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA,
SECONDARIA DI I E II GRADO - VIA ENNA n 7 -Tel.0922/970439 - 92031
LAMPEDUSA E LINOSA (AG) C.F. 8000670084 C. M. AGIC81000E**

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento che rimarrà in vigore fino a quando non si renderà necessario modificarlo.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PREMESSA

La scuola si impegna a favorire, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme vigenti, l'effettiva attuazione del diritto allo studio e l'esercizio delle libertà costituzionali stesse, secondo i metodi e le norme della democrazia.

In particolare, in attuazione **dell'art. 4, comma 1 del DPR del 28 giugno 1998**, il presente regolamento individua i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, raccordandosi con il Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto.

Oltre che alla legge sopra ricordata, l'azione della scuola in questo campo si ispira unitariamente agli obiettivi, ai criteri e alle condizioni educative sotto esposti.

✓ **La scuola mira in ogni suo atto a promuovere sviluppi positivi nella crescita degli alunni.**

La scuola è un'istituzione educativa. Come tale, in ogni suo atto, essa mira a promuovere sviluppi positivi nel processo di crescita personale degli alunni e ad evitare condizioni sfavorevoli a tale processo.

✓ **La disciplina dei comportamenti è finalizzata ad uno scopo formativo. I valori della responsabilità e del rispetto dell'istituzione, delle persone e delle cose.**

La disciplina dei comportamenti, pertanto, non si limita ad assicurare il buon funzionamento della scuola, ma persegue essenzialmente uno scopo formativo. Essa intende suscitare e coltivare negli alunni i valori della responsabilità verso la collettività – nell'osservanza delle norme poste come nella tenuta delle cose comuni e degli ambienti - e del rispetto consapevole verso l'istituzione e i ruoli e la persona di coloro che a diverso titolo la rappresentano, oltre che verso tutti gli adulti, come pure il rispetto e la solidarietà verso i compagni. Gli alunni devono maturare nell'idea che il rispetto verso se stessi come centro di valore è un vero e proprio dovere e si esprime nella correttezza e dignità dei comportamenti e degli atteggiamenti.

✓ **I docenti come titolari dell'azione educativa della scuola. I genitori partner dell'azione educativa; rispetto dovuto al ruolo. Compiti educativi dei collaboratori scolastici.**

I titolari primari dell'azione educativa della scuola sono i docenti insieme al dirigente scolastico. Nella loro azione educativa i docenti, nel rispetto delle diverse funzioni e competenze stabilite dalla legge, riconoscono i genitori degli alunni come partner essenziali sia in riferimento alle situazioni dei singoli alunni che come componente della scuola rappresentata nei diversi organi collegiali. Anche i collaboratori scolastici hanno responsabilità educative nei confronti degli alunni, verso i quali svolgono compiti di vigilanza e di custodia, e sono pertanto associati ai docenti e al dirigente scolastico nell'azione e nella responsabilità educativa, di cui condividono i criteri e lo stile. Nel concreto rapportarsi dei docenti e degli altri operatori della scuola ai genitori, gli alunni e i genitori stessi devono poter cogliere in ogni occasione il rispetto dovuto al ruolo, anche qualora vi siano situazioni di disaccordo.

✓ **Responsabilità del buon esempio da parte dei docenti e degli altri operatori.**

I docenti e il dirigente scolastico, come pure i collaboratori scolastici e il personale di segreteria e, infine, gli operatori che a qualunque titolo svolgano incarichi nella scuola sono tenuti ad offrire, con la correttezza dei loro comportamenti verso i propri doveri, con l'uso di un linguaggio sempre vigilato e mantenendo un modo di rapportarsi agli alunni, ai colleghi e agli altri adulti corretto e favorevole, un esempio di sicuro valore educativo.

ART. 1

1. Nell'Istituto non è consentito il volantinaggio di qualsiasi tipo, in particolare per scopi pubblicitari di tipo commerciale o per scopi politici.
2. Qualsiasi avviso da inserirsi nelle bacheche dell'Istituto inerente attività-extrascolastiche deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi Collaboratori.
3. E' vietato l'uso di materiale didattico per scopi non inerenti l'attività istituzionale della scuola. In particolare è vietato l'uso di software e hardware (internet compreso) per scopi non inerenti l'attività scolastica, salvo diversa specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.
4. Non è consentito l'ingresso in istituto a persone estranee allo stesso, intendendo per "persone estranee" non dipendenti dell'istituto o non iscritti in qualità di studenti. Il pubblico che necessita di accedere agli uffici è tenuto a rispettare gli orari di ricevimento.
5. All'interno dell'istituto e nelle aree circostanti è severamente vietato fumare.
6. L'uso di foto e video è autorizzato a soli scopi didattici con apposito modulo di liberatoria firmato dai genitori.
7. Gli interventi in seno alla Scuola da parte di enti esterni dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico; essi non potranno prescindere dalle finalità educative della Scuola e dovranno essere inerenti alla progettazione in atto. I docenti coinvolti ne avranno preventiva comunicazione per garantire un regolare andamento didattico-educativo.

NORME PER I DOCENTI

ART. 1

La gestione, il controllo e l'organizzazione del plesso della scuola Secondaria di Primo grado è affidata al Responsabile di plesso, che segue le direttive del Dirigente Scolastico e collabora in sintonia e sinergia per il bene del buon andamento didattico - disciplinare degli allievi.

ART. 2

Orario delle lezioni

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, come da CCNL, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ossia alle ore 08:20.

Le lezioni iniziano alle ore 08.25 e terminano alle ore 13:25. Per un agevole entrata degli alunni nell'istituto saranno utilizzate due entrate: il portone centrale e la porta laterale.

L'uscita degli alunni dalla scuola avverrà sempre dal portone centrale e dalla porta laterale e sarà scaglionata dal suono di una duplice campanella.

Le lezioni di strumento musicale vengono effettuate individualmente dal martedì al venerdì in orario pomeridiano a partire dalle ore 13.40. La musica d'insieme viene effettuata il lunedì dalle 15:00 alle 16:00 per le classi III; dalle 16:00 alle 17:00 per le classi II; dalle 17:00 alle 18:00 per le classi I.

ART. 3

Entrata degli alunni

I docenti della prima ora, all'orario prestabilito, sono tenuti ad accogliere gli alunni in aula e devono:

- ✓ fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti, e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro elettronico di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;
- ✓ validare online sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- ✓ richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 10 giorni in caso di malattia o una dichiarazione sostitutiva di certificazione (prevista dal Dpr 445/2000) per motivi legati ad esigenze particolari di famiglia;
- ✓ riporre in un'apposita busta, i certificati di giustificazione;
- ✓ registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- ✓ segnalare tempestivamente, tramite le figure di collegamento "ad hoc" eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

ART. 4

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività educative e didattiche

1. Durante l'esercizio delle attività educative e didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

2. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare affinché:

- ✓ gli alunni tengano un comportamento consono;
- ✓ i banchi e le aule, siano lasciati in ordine e puliti;
- ✓ i banchi, gli zaini e la cattedra siano disposti nel rispetto delle norme della sicurezza ed in maniera tale da consentire una immediata evacuazione;

- ✓ le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza.

3. Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano e annotando sul registro l'uscita (ciò per consentire al collega dell'ora successiva di potersi regolare di conseguenza).

4. A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.

5. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di improrogabile necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

6. Gli insegnanti non devono mai, nei casi di indisciplina, far sostare gli alunni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.

7. Saranno adottati dal D.S. i dovuti provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti che consentono immotivate o arbitrarie uscite degli alunni dalle classi e che non annotano le uscite consentite sul registro.

8. I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al Responsabile di plesso e/o alle altre figure preposte delegate dal D.S. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

Art. 5

Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

1. Il cambio dell'ora è un momento particolarmente delicato ed ogni docente è tenuto a facilitare, evitando sia che gli alunni si alzino ed escano fuori dalla classe sia di attardarsi nelle aule facendosi coadiuvare dal personale di vigilanza.

2. Il docente che ha terminato il turno di servizio **non deve mai lasciare gli alunni** finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.

3. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dal docente a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

4. I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, all'orario stabilito, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare.

5. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

6. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla presidenza o al responsabile di plesso eventuali anomalie.

Art. 6

La vigilanza degli alunni durante la ricreazione Assistenza all'intervallo

1. L'intervallo dura 10', dalle 10.25 alle 10.35. La ricreazione viene svolta sotto l'attenta vigilanza dei docenti dell'ora e del personale di vigilanza del piano.

3. L'assistenza degli alunni all'ingresso della scuola e nel corso dell'intervallo fa parte dell'**orario di servizio** di ciascun docente, allontanarsi dal proprio turno costituisce mancanza grave ed è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

4. Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti di classe presenti in quella fascia oraria.

5. Tutti gli insegnanti in servizio alla seconda ora sorvegliano il comportamento degli alunni nell'intervallo coadiuvati dai collaboratori scolastici; di norma l'assistenza si effettua stando sulla soglia dell'aula in modo da poter controllare sia l'interno che l'esterno della stessa; i docenti impegnati in compresenze (sostegno – di alunni che non necessitano assistenza continua, ora alternativa all'IRC) sorvegliano gli spazi in prossimità delle scale.

In particolare i docenti sono tenuti a:

- ✓ sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi alunno, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile;
- ✓ far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose corse e giochi di movimento in spazi non idonei, (ad esempio i corridoi interni) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- ✓ regolare un accesso ordinato ai servizi;
- ✓ controllare che gli alunni non eludano alla sorveglianza;
- ✓ **attenersi alle Disposizioni del Responsabile di plesso e/o delle altre figure preposte delegate dal D.S., relative ad una opportuna turnazione dei momenti ricreativi e per un adeguato utilizzo dei bagni**

6. Durante l'intervallo e durante i momenti di svago, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di svago degli alunni. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

7. Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti e ai docenti di sostegno, spetta il rispetto di tutti i doveri di vigilanza.

Art. 7

Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

1. I docenti sono tenuti:

- ✓ ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli allievi con cui faranno lezione;
- ✓ a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al cambio d'ora, all'insegnante dell'ora successiva;
- ✓ mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;
- ✓ accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

2. È possibile avvalersi della collaborazione del personale ausiliario.

Art. 8

La vigilanza degli alunni diversamente abili

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente polivalente assegnato dal Comune, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.

Art. 9

Uscita degli alunni da scuola

1. Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:
 - ✓ consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore, o da un familiare adulto, appositamente, **e con delega formale**, incaricato dai genitori stessi e conosciuto dagli insegnanti;
 - ✓ accompagnare gli alunni sino al luogo di uscita dell'edificio convenuto, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o movimenti pericolosi;
 - ✓ assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente.
2. L'uscita degli alunni dal plesso sarà rigorosamente regolamentata per evitare assembramenti o situazioni di pericolo.

Art. 10

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

1. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (eventi sportivi, mostre, passeggiate ecologiche e non ecc.) è affidata con incarico del D.S. e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.
2. I docenti accompagnatori devono guidare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.
3. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

ART. 11

Coordinatori di classe

1. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente scolastico nomina per la classe un insegnante Coordinatore.
2. I compiti del Coordinatore sono i seguenti: coordina i lavori del Consiglio di classe, che presiede in assenza del Dirigente; coordina gli interventi didattico - educativi e controlla l'andamento disciplinare degli allievi; riferisce ai docenti del Consiglio di classe le informazioni ricevute dalla Dirigenza e dalle famiglie; controlla il profitto degli alunni per rilevare al più presto situazioni problematiche e concorrere alla riduzione della dispersione scolastica; cura i rapporti con le famiglie; controlla le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni, segnalandoli tempestivamente ai genitori, al Dirigente scolastico o al Responsabile di plesso se gli stessi si ripetono con frequenza.
3. Il Segretario, nominato dal Dirigente Scolastico, verbalizza le sedute del Consiglio stesso e si sostituisce al Coordinatore in caso di sua assenza prolungata.

ART. 12

Assenze

1. Gli insegnanti che si assentino per motivi di malattia sono tenuti a comunicare la loro assenza prima dell'inizio dell'orario scolastico tramite mail e/o telefonicamente e utilizzando l'apposita funzione del **Registro Elettronico - Servizi Personale**, avendo cura di indicare l'esatto numero dei giorni della prognosi e il numero di certificato. Per consentire tempestivi interventi di

sostituzione, è utile ed opportuno avvertire contemporaneamente anche il responsabile di plesso presso cui si presta servizio, considerato che si dovrà procedere alle sostituzioni.

2. Per tutti le altre tipologie di assenze ci si atterrà a comunicarle, sempre tramite l'apposita funzione del **Registro Elettronico – Servizi Personale**, in tempi congrui per consentire al D.S. di poter esaminare le richieste. E' fatto obbligo per tutto il personale utilizzare il **proprio indirizzo di mail istituzionale**.

4. Si precisa che, eventuali **permessi orari**, di durata non superiore a due ore giornaliere, vanno richiesti per iscritto al D.S, tramite i responsabili di plesso, che ne prenderanno atto per monitorare i relativi recuperi entro i due mesi successivi.

5. Tutte le richieste di cambio di turno dell'orario di servizio vanno effettuate su apposito modulo e inoltrate via email in segreteria e al responsabile di plesso all'indirizzo staffgestioneorario.media@scuolelampedusa.it; esse richiedono la firma di consenso del docente disponibile al cambio e la firma di approvazione del dirigente. Non si concederanno cambi di turno nel quale il recupero delle ore venga indicato con diciture generiche. Il cambio di turno può essere effettuato esclusivamente per periodi di tempo molto brevi (alcune ore, una giornata).

Non sono concesse altre pratiche che avvallino cambiamento di turno e d'orario o sostituzioni tra colleghi, a tutela della regolarità del servizio e per esimere gli insegnanti da qualsiasi responsabilità.

ART. 13

Sostituzione docenti assenti

Ogni docente è tenuto a controllare ogni giorno il registro delle sostituzioni per verificare l'assegnazione di eventuali ore di disponibilità, eccedenza, sostituzione, recupero od utilizzazione. Inoltre, va apposta la firma per ogni giorno lavorativo. In caso di assenza di insegnanti, il Responsabile di plesso ha facoltà di modificare l'orario delle lezioni per garantire la sicurezza dei minori.

ART. 14

Comunicazioni

1. Le comunicazioni periodiche sono pubblicate nella bacheca del Registro elettronico e/o inviate tramite circolare alla propria email istituzionale; ogni docente è tenuto a **firmarle** (la mancata lettura dei comunicati non può essere assunta a giustificazione).

2. Per un'ottimale e tempestiva diffusione delle informazioni, delle comunicazioni e dei materiali, è utilizzata la **piattaforma Google GSuite for Education**.

Per l'utilizzo della piattaforma didattica a tutti i docenti, personale ATA e alunni dell'istituto verrà assegnato un account personale formato da nome.cognome@scuolelampedusa.it. Con tale sistema ognuno potrà accedere all'area riservata del sito e prendere visione delle circolari.

3. Altrettanto importante è mantenere aggiornate le varie sezioni del sito. I responsabili dei laboratori, i responsabili dei gruppi di lavoro e le funzioni strumentali sono pertanto invitati ad inviare con regolarità le variazioni e gli aggiornamenti da apportare.

4. I docenti inoltre possono inviare alla referente del sito della scuola tutto il materiale significativo prodotto dalle classi.

ART. 15

Ricevimento settimanale dei genitori

1. Tra gli adempimenti individuali pertinenti alle attività funzionali all'insegnamento, rientrano quelli relativi ai rapporti con le famiglie. Al fine di concorrere ad una efficace sinergia Scuola-Famiglia in ordine alle modalità comunicative relative ai processi formativi ed educativi, i Docenti dedicheranno un'ora della settimana per il ricevimento dei genitori, previa loro richiesta.
2. L'orario di ricevimento verrà pubblicato sul sito dell'Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it e affisso nella bacheca della scuola.
3. Il ricevimento settimanale avverrà quindi per appuntamento. Le famiglie possono prenotare il colloquio anche avvalendosi dell'apposita funzione presente nel registro elettronico.

ART. 16

Sicurezza

In ogni aula sono esposte le piantine con indicazioni sul percorso e sull'uscita da utilizzare. E' necessario che il coordinatore indichi, fin dai primi giorni di scuola, gli alunni con i compiti di aprire e chiudere la fila e ricordi alla classe le norme di comportamento. I docenti che utilizzano laboratori o altre aule attrezzate, si devono accertare che la posizione occupata in questi locali dagli alunni con i compiti suddetti, sia funzionale allo svolgimento degli stessi.

ART. 17

Progetti e visite guidate

1. I progetti devono essere presentati utilizzando l'apposita scheda nei tempi e nei modi necessari alla loro approvazione da parte degli organi collegiali; una copia degli stessi deve essere consegnata alla responsabile della commissione PTOF (Funzione strumentale Area 1), per il tempestivo aggiornamento dello stesso.
2. Le visite guidate, svolte durante l'orario curricolare, dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. Le famiglie degli alunni dovranno averne preventiva comunicazione e rilasciare un consenso scritto riguardo alla partecipazione dei loro figli alle visite suddette.

ART. 18

Alunni - comportamento

1. Ogni docente deve prendere visione del regolamento di istituto e del regolamento di classe.
2. Deve far rispettare in ogni caso: la pulizia delle aule, l'uso degli appositi contenitori per la spazzatura, la pulizia dei muri e dei banchi, provvedendo sistematicamente a far riordinare l'aula.
3. Per problemi disciplinari, quando è possibile, occorre segnalare al coordinatore o al Responsabile di Plesso, il quale è tenuto ad aggiornare il Dirigente. Per problemi gravi rivolgersi con la massima tempestività al Responsabile di Plesso che concorderà con il Dirigente le modalità di intervento.
4. Ogni docente deve inoltre concordare in consiglio di classe le modalità delle sanzioni e le modalità di comunicazione delle stesse ai colleghi di classe e ai genitori degli alunni interessati, attenendosi scrupolosamente a quanto stabilito nel Regolamento di disciplina e alle decisioni del Consiglio di Classe, anche se prese a maggioranza.

ART. 19

Alunni - organizzazione e gestione della classe

1. In caso di impreviste assenze di numerosi docenti, per i quali non è possibile procedere alla sostituzione per mancanza di personale in servizio, si procederà alla distribuzione di gruppi di alunni in varie classi; per agevolare il compito del personale ausiliario, il coordinatore di classe provvederà a dividere gli alunni in gruppi di 5 - 6, trascrivendo i nominativi su un foglio da affiggere in classe.
2. Comunicazioni e avvisi della scuola devono essere consegnati agli alunni da parte dei docenti che si trovano in classe al momento della distribuzione, sul registro di classe va annotata l'avvenuta consegna insieme all'oggetto della comunicazione; il docente coordinatore curerà la raccolta dei tagliandi di ricevuta.
3. Riguardo alle informazioni sul rendimento scolastico ogni docente deve attenersi a quanto stabilito nel patto di corresponsabilità educativa, circa la tempestività e la chiarezza della comunicazione sull'andamento scolastico degli alunni (agli alunni stessi e ai genitori).
4. Ogni docente deve organizzare periodicamente momenti di attività di recupero, consolidamento e approfondimento in classe; esplicitare ad alunni e genitori le modalità e le ragioni di tale procedura nonché gli obiettivi concreti che si intendono raggiungere.

ART.20

Infortuni

Gli alunni che subiscono un infortunio, verranno affidati al personale addetto al primo soccorso e il Responsabile di plesso o il Collaboratore del D.S. si occuperà di avvisare i genitori e il Dirigente. Anche in caso di malore di un docente, questi prima di allontanarsi dalla classe avviserà il Responsabile di plesso e la Presidenza.

ART. 21

Somministrazione di farmaci

I docenti non sono autorizzati a somministrare alcun farmaco ad eccezione dei cosiddetti farmaci salvavita, per i quali va predisposta un'apposita richiesta al Dirigente Scolastico, corredata da documentazione medica e con l'indicazione della posologia e da una dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori con la quale sollevano l'amministrazione scolastica da ogni responsabilità.

ART. 22

Fotocopie

La fotocopiatrice è sicuramente un sussidio importante ed irrinunciabile per la didattica, tuttavia le circostanze ne impongono un uso razionale, limitato all'indispensabile.

L'accesso alle macchine fotocopiatrici è consentito esclusivamente per uso didattico (verifiche - compiti in classe - supporto ad alunni BES) e amministrativo.

Al fine di garantire la corretta utilizzazione delle macchine e la loro puntuale conservazione e manutenzione, le richieste per ottenere fotocopie vanno inoltrate solo al personale autorizzato, ossia i collaboratori scolastici.

All'atto della richiesta, il docente annota il numero di copie e le motivazioni delle fotocopie da effettuare sul registro tenuto dai collaboratori scolastici. La richiesta deve essere presentata al personale addetto con congruo anticipo (almeno un giorno); eccezionalmente, sentita la disponibilità (con riguardo al carico di lavoro giornaliero) del personale addetto, possono essere accettate le richieste di fotocopie dei compiti al mattino del giorno stesso.

I collaboratori scolastici, nel predisporre le fotocopie, sono tenuti a garantire la massima riservatezza.

Il personale ATA potrà fotocopiare ai docenti con incarichi specifici documenti inerenti la loro funzione, facendo registrare su apposito registro al docente richiedente il numero di copie, la tipologia e faranno apporre accanto la propria firma.

È fatto divieto assoluto agli studenti di utilizzare la macchina fotocopiatrice. I docenti non devono mai incaricare gli alunni per stampare fotocopie.

E' vietata la richiesta di riproduzione di testi, in quanto coperti dal diritto d'autore.

ART. 16

Registro elettronico e strumentazione informatica

1. Il docente è tenuto alla compilazione attenta e puntuale del Registro elettronico, per tale ragione deve anche salvaguardare l'efficienza dell'attrezzatura informatica all'interno delle classi (Tablet, PC, Schermi interattivi) utilizzando le esatte procedure di accensione, utilizzazione e spegnimento della stessa.

2. Il docente può utilizzare la Digital Board con cura e cautela. Al termine del suo utilizzo deve eseguire l'esatta procedura di spegnimento di tutta la strumentazione. Eventuali mal funzionamenti devono essere prontamente riferiti al Responsabile di Plesso o alla Funzione strumentale TIC.

3. E' compito del docente in servizio all'ultima ora di lezione spegnere PC e Digital Board, seguendo l'esatta procedura.

4. E' assolutamente vietato agli alunni l'utilizzo improprio dei suddetti strumenti: coloro che disattendono questo divieto possono incorrere in pesanti sanzioni disciplinari e/o pecuniarie qualora arrechino danni agli stessi.

5. In caso di mancanza di connessione o problemi tecnici di varia natura, il docente è tenuto ad annotare provvisoriamente su registro cartaceo l'attività della giornata e a trasferire le informazioni su registro online non appena possibile.

ART. 17

Divieto di fumo

1. Spetta agli insegnanti il massimo rispetto delle più elementari norme di convivenza civile come il divieto di fumare, anche all'esterno dell'istituto, e soprattutto, al cospetto degli alunni.

2. I docenti sono tenuti al rispetto delle leggi dello Stato che vietano l'assunzione di sostanze stupefacenti e, all'interno dei locali pubblici, la pratica del fumo di tabacco.

3. È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali della Scuola Secondaria di Primo grado e precisamente: ingresso dell'Istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, aule, bagni e aree esterne circostanti.

4. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua i responsabili preposti all'applicazione del divieto nella sede, con i seguenti compiti:

- ✓ vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- ✓ vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- ✓ notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

5. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla

normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma.

6. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Omnicomprensivo “Luigi Pirandello” – Lampedusa e Linosa (AG).

7. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

8. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

9. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto saranno puniti con una sanzione disciplinare da stabilire in sede di Consiglio di classe.

ART. 18 **Uso del cellulare**

1. I docenti e il personale ATA (collaboratori scolastici e amministrativi) non faranno uso del cellulare durante il servizio. Pertanto il cellulare va rigorosamente tenuto spento. Fuori dall'orario di servizio (pause e “ore buche”) è permesso l'uso discreto del cellulare e con le suonerie/notifiche in modalità silenziosa per non disturbare il normale svolgimento delle varie attività.

2. Durante lo svolgimento delle attività di insegnamento, non è consentito al personale docente l'utilizzo di telefoni cellulari in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

3. L'uso del cellulare è consentito soltanto per motivi di servizio ai collaboratori, a qualsiasi titolo, del D.S.

DOVERI DEGLI ALUNNI

CAPITOLO 1

DOVERI RELATIVI AL BUON FUNZIONAMENTO.

ART. 1 - Comportamento durante le lezioni.

1. Tutti i comportamenti che possono arrecare disturbo durante le lezioni e le varie attività didattiche ed educative – dal chiacchierare al muoversi per la classe, ecc. – devono essere evitati.
2. È dovere di ogni alunno ed alunna seguire con attenzione le attività e impegnarsi per apprendere nel modo migliore.
3. Le disposizioni del docente per lo svolgimento ordinato e funzionale dell'attività didattica ed educativa devono essere rispettate.
4. Non si portano a scuola oggetti non necessari alle lezioni, oggetti di valore, oggetti pericolosi.
5. All'ingresso nelle classi, per motivi di sicurezza, gli alunni riporranno il materiale didattico necessario alle lezioni sotto il proprio banco e disporranno gli zaini in fondo all'aula o comunque negli spazi che non ostacolino le vie di uscita.

ART. 2 - Uso del telefono cellulare

1. Agli allievi è vietato l'uso dei cellulari a scuola - (D.P.R. n.249/1998 - Statuto degli studenti e delle studentesse), Direttiva Ministeriale n. 30 del 15/3/2007.
2. I telefoni eventualmente in possesso degli alunni devono essere riposti spenti negli zaino o in un apposito contenitore predisposto sulla cattedra all'inizio delle lezioni.
3. L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici per chiamate, sms, messaggistica in genere, rappresenta un elemento di distrazione sia per chi li usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'Istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.
4. Il divieto di uso dei cellulari si applica durante l'orario delle lezioni e per tutto il periodo di permanenza nell'edificio scolastico (compreso cortile) e durante le uscite sul territorio. Durante le visite e i viaggi d'istruzione, l'uso del cellulare per gli allievi della scuola secondaria è eventualmente consentito al di fuori dei momenti dedicati alle visite e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.
5. La violazione di tale divieto configura sanzioni disciplinari, quali annotazioni sul registro di classe, ritiro temporaneo del telefonino e riconsegna dello stesso direttamente alla famiglia degli alunni. Ciò al fine di coinvolgere le famiglie nell'azione educativa che mira al rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.
6. Si fa rilevare che eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, dettate da ragioni di particolari urgenze e/o gravità, sono sempre soddisfatte e garantite mediante l'uso del telefono della scuola (0922971039).

7. Nell'ottica della corresponsabilità educativa, le famiglie degli allievi sono invitate a collaborare strettamente con l'istituto, evitando di inviare messaggi ed effettuare chiamate ai telefonini dei propri figli, durante l'orario scolastico.

6. E' assolutamente vietato " scattare foto o realizzare filmati all' interno dell'aula e della scuola e di diffonderli in rete" (Facebook, WhatsApp, e altro): si precisa che tali comportamenti , se scoperti, comporteranno da parte dei Consigli di Classe l'applicazione delle sanzioni contemplate in tale Regolamento che prevede finanche la sospensione dalle lezioni degli alunni a partire da 1 (un) giorno, la riduzione del voto di valutazione del comportamento, oltre che la conseguente ed accertata rimozione delle foto o dei filmati dai siti dove sono stati pubblicati. Resta, inoltre, la possibilità che la scuola o la singola persona danneggiata con la pubblicazione della propria immagine sulla rete decida di sporgere denuncia nei confronti degli autori.

Art. 3 - Utilizzo degli smartphone, tablet e altri dispositivi mobili a fini strettamente didattici

1. Esclusivamente per finalità didattiche, e non a scopi comunicativi privati, è ammessa la connessione alla rete per lo svolgimento di attività innovative e collaborative, sempre nel pieno rispetto delle regole che sottostanno ad un uso consapevole della rete. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea.

2. L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito agli allievi, ma unicamente su indicazione e autorizzazione specifica del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

3. E' assolutamente vietato l'utilizzo della rete internet della scuola per scopi privati introducendosi abusivamente nel sistema informatico o telematico della scuola protetto da misure di sicurezza.

Art. 4 - Movimenti degli alunni e delle classi.

1. All'ingresso, all'inizio della mattinata, non si corre su per le scale. In attesa della campana di avvio delle lezioni, si rimane ordinatamente in aula e non in corridoio, né accalcati sulla porta.

2. La discesa delle classi per le scale al termine delle lezioni presenta rischi ancora maggiori. Deve perciò svolgersi con calma facendo attenzione a non urtarsi e a non spingere.

3. Nessuna classe deve uscire dall'aula prima del suono della campana. La discesa deve avvenire classe per classe sotto il controllo dell'insegnante, fino all'uscita degli alunni da scuola.

4. L'accesso ai servizi igienici è consentito durante la ricreazione; solo in casi particolari, di volta in volta valutati dai docenti, si può chiedere il permesso di andare in orario diverso e sempre previo avviso al personale di vigilanza (un solo alunno/alunna per volta).

5. Negli spostamenti da un locale all'altro la classe deve prima raccogliersi in corridoio attendendo fino all'ultimo ritardatario, per poi avviarsi e spostarsi tutta unita sotto la guida dell'insegnante: nessuno deve precedere il resto del gruppo, né attardarsi e partire o arrivare dopo gli altri.

6. Lo spostamento deve avvenire in silenzio per rispetto del lavoro che si svolge nelle altre classi.

7. Durante l'intervallo si deve mantenere un comportamento moderato. La ricreazione viene svolta in classe e sotto l'attenta vigilanza dei docenti dell'ora e del personale di vigilanza del piano.

8. Non sono consentiti giochi di movimento, che espongono gli alunni al pericolo di farsi male. Non è consentito agli alunni recarsi agli altri piani.

9. Non è consentito agli alunni farsi portare dai genitori o da altri durante l'orario scolastico cibo, bevande o materiale didattico.

11. Si va ai servizi igienici prima della fine dell'intervallo. Al suono della campana di fine intervallo si ritorna prontamente in classe. L'eventuale attesa dell'insegnante dell'ora successiva non è più intervallo, ma normale cambio d'ora.

12. Durante l'intervallo gli insegnanti controllano lo spazio dell'aula e il corridoio circostante; i collaboratori scolastici controllano i bagni; si richiede collaborazione reciproca perché le assenze del personale possono creare pericolosi vuoti di vigilanza.

13. Il cambio dell'ora non è come l'intervallo: non è consentito fare chiasso, accalcarsi sulla porta dell'aula, uscire dall'aula. Si può chiacchierare tranquillamente, purché non vi sia confusione.

Art. 5 - Tenuta degli ambienti

1. Le cartacce e ogni altra cosa del genere vanno gettate nel cestino, mai per terra. Anche nel ripiano sottostante il piano del banco deve restare vuoto.

2. Non si devono mai rovinare banchi, sedie o altro, facendo scritte o addirittura incisioni, ecc.

3. E' assolutamente vietato agli alunni l'utilizzo della strumentazione tecnologica (PC e Tablet): coloro che disattendono questo divieto possono incorrere in pesanti sanzioni disciplinari e/o pecuniarie qualora arrechino danni alla stessa per un uso improprio.

4. Ciò che viene rotto o deteriorato verrà sostituito con nuovo materiale a spese dei responsabili. L'attenzione al pieno rispetto del materiale, degli arredi e dell'ambiente deve essere massima soprattutto nelle aule comuni (laboratori, palestra, atrio) e nei servizi igienici e negli spogliatoi.

5. L'aula va lasciata in condizioni decorose, in modo che le pulizie possano avere un carattere normale e non essere complicate da situazioni di sporcizia e disordine eccessivi. I banchi devono essere abbastanza allineati e le sedie orientate e avvicinate al banco in modo regolare.

6. La massima pulizia e il massimo ordine nei servizi igienici sono un dovere fondamentale di tutti gli alunni, che devono sempre lasciarli e poterli ritrovare dignitosi e accoglienti. Non si scherza con l'acqua o sporcando l'ambiente o creando comunque disordine.

7. Le proprie cose devono essere lasciate in ordine. Il comportamento deve essere moderato. Non si scherza con le cose dei compagni, che non devono essere prese o toccate dagli altri.

8. Durante le ore di Scienze motorie, in palestra gli alunni non devono indossare orologi, orecchini, collane, anelli, piercing, cinture e qualsiasi altro elemento che possa ledere la propria e l'altrui incolumità.

9. Gli alunni non devono mangiare e, soprattutto, non masticare le gomme americane o bere durante le ore di lezione.

CAPITOLO 2

DOVERI RELATIVI ALLA FREQUENZA. ASSENZE E RITARDI.

Art. 6 - Assenze

1. Le assenze da scuola sono ammesse solo per giustificati motivi, che possono essere di salute o familiari. Le assenze vanno sempre giustificate dal genitore attraverso l'utilizzo del **libretto on line** del Registro Elettronico Argo. Si precisa che le credenziali attualmente in uso sono riservate all'account genitori, gli unici abilitati a fornire la giustificazione online.

3. Le giustificazioni di assenze sono firmate dal docente della prima ora di lezione che le annota nel registro elettronico. I motivi non devono essere indicati in modo generico, a meno che non vi siano motivi di riservatezza, nel qual caso il genitore troverà il modo di precisarli a voce in via riservata.

4. Nel caso che l'alunno non presentasse la giustificazione il primo giorno dopo l'assenza, questa sarà richiesta per il giorno successivo, fino al terzo giorno. Al terzo giorno di mancata giustificazione il docente della prima ora informerà il coordinatore di classe il quale provvederà a mettersi in contatto telefonico con la famiglia.

5. In caso di assenze per malattia superiori **ai 10 giorni**, oltre alla giustificazione del genitore, deve essere presentata la certificazione medica.

6. Le assenze superiori a 5 giorni, compresi i giorni festivi, non dovute a malattia ma a motivi famigliari, sono da comunicare preventivamente per email al coordinatore di classe e al Responsabile di plesso per l'organizzazione del lavoro.

7. Qualora l'assenza si protragga senza informazioni sui motivi, il docente coordinatore della classe è tenuto a mettersi in contatto con la famiglia. Lo stesso vale in caso di assenze, anche regolarmente giustificate, ma ricorrenti e numerose.

7. Nel caso che vi siano motivi per temere che si tratti di assenze irregolari dell'alunno all'insaputa dei genitori, il docente coordinatore o comunque un docente della classe segnalerà immediatamente il problema al Responsabile di plesso, che ne informerà il dirigente e si metterà tempestivamente in contatto telefonico con la famiglia.

8. Per le classi a tempo prolungato, in caso di assenza al mattino e di presenza nel pomeriggio e viceversa, si dovrà utilizzare una "giustificazione dell'assenza" e non un "permesso di entrata in ritardo" o una "richiesta di uscita anticipata".

9. Si precisa, inoltre, che è richiesta, secondo quanto previsto dal D.Lgs 62/2017, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, pena l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. Il limite massimo di ore che non si può superare per essere ammesso allo scrutinio finale è specificato nella seguente tabella:

CLASSI	SETTIMANE DI LEZIONE (A)	ORE DI LEZIONE SETTIMANALI (B)	LIMITE MAX DI ORE DI ASSENZA (A) * (B) : 4
	33	30	248
Indirizzo musicale (nuovo ordinamento)	33	30+3	272
Indirizzo musicale (vecchio ordinamento)	33	30+2	264
Tempo prolungato	33	30+6	297

10. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ferma restando la preventiva verifica della validità dell'anno scolastico ovvero della frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le specifiche deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (artt. 5 e 6 d.lgs 62/2017).

Le deroghe saranno prese in considerazioni per giustificare le assenze dovute alle seguenti motivazioni:

- ricovero ospedaliero e periodi post ricovero debitamente certificati;
- patologie certificate;
- gravi motivi familiari riguardanti parenti ed affini entro il II grado;
- obblighi di presenza davanti alle autorità giudiziaria;
- partecipazioni a concorsi ed esami;
- casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico;
- partecipazione ad attività organizzate dall'Istituzione scolastica.
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- alunni diversamente abili che, a causa di particolari condizioni di salute, nel corso dell'anno scolastico potrebbero superare un quarto del monte ore di assenza.

Tali deroghe al tetto massimo delle assenze, comunque, non devono pregiudicare, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Art. 7 - Ritardi

1. Gli alunni sono tenuti alla massima puntualità. Il ritardo, che non sia del tutto episodico e giustificato, ha rilievo disciplinare. L'alunno in ritardo deve essere richiamato.
2. Il ritardo deve essere segnato sul registro di classe. Entro i primi cinque minuti, l'alunno sarà ammesso in classe dall'insegnante. In caso di ulteriore ritardo, è necessario il visto del Dirigente Scolastico o del Responsabile di plesso. Un eccessivo ritardo (oltre i 15 minuti) comporterà l'ammissione in classe alla seconda ora e l'accompagnamento dei genitori.
3. In caso di ritardo abituale, anche breve, deve essere informata la segreteria per una comunicazione scritta alla famiglia.
4. In caso di entrata posticipata per motivi medici, di famiglia, ecc. deve essere presentata la giustificazione dei genitori.
5. Su richiesta scritta e motivata dei genitori, autorizzata dal Dirigente o dal Responsabile di Plesso, è consentita l'uscita anticipata di scuola degli alunni, che devono essere ritirati personalmente dai genitori o da persone delegate, maggiorenne e munite di documenti.
6. Gli alunni che durante le ore di lezione accusano problemi di salute possono avvertire la famiglia tramite i collaboratori scolastici usufruendo del telefono fisso della scuola. Possono andare a casa, purché accompagnati dai genitori o da persone da essi delegate, maggiorenne e munite di documento d'identità.

CAPITOLO 3

RISPETTO DI SÉ, DEGLI ALTRI, DELLA SCUOLA: RISPETTO DELLA PROPRIA DIGNITÀ PERSONALE; RISPETTO DEI DOCENTI E DEGLI ALTRI OPERATORI; RISPETTO E SOLIDARIETÀ VERSO I COMPAGNI.

Art.8 - Rispetto della propria dignità personale

Il rispetto della propria dignità personale è un dovere di fronte a sé stessi e alla collettività. Sia per riguardo agli altri e alla scuola, sia per riguardo a sé stessi non sono ammesse parolacce.

Gli studenti e le studentesse sono tenuti alla cura delle persona.

Devono presentarsi alle lezioni con un **abbigliamento** adeguato all'ambiente: evitare magliette corte, scollate e trasparenti; jeans strappati o pantaloncini troppo corti; **abbigliamento** succinto in genere.

Art.9 - Comportamenti e atteggiamenti rispettosi

1. Gli alunni devono comportarsi in modo rispettoso verso il dirigente scolastico e i docenti, come pure verso i collaboratori scolastici e il personale di segreteria e gli altri operatori che svolgono incarichi nella scuola. Non devono manifestare insofferenza o indifferenza di fronte a eventuali richiami, né rispondere in modo arrogante o usando un linguaggio offensivo o sconveniente o rifiutando la loro posizione subordinata nel rapporto educativo.

2. In ordine al buon funzionamento, alla sicurezza e alla legalità, oltre alle norme espressamente stabilite, gli alunni devono seguire le disposizioni dei docenti, oltre che del dirigente scolastico, come pure quelle dei collaboratori scolastici, che hanno compiti istituzionali nei loro confronti, e, in ogni caso, di coloro cui sono affidati.

Art. 10 - Rispetto verso i compagni

1. Tutti gli alunni hanno diritto di essere rispettati nella loro dignità e nella loro libertà.
2. Non si devono prendere in giro i compagni, tanto meno per caratteristiche relative all'aspetto fisico o al loro andamento scolastico o per aspetti legati alla loro estrazione sociale o familiare.
3. In particolare non deve accadere che un alunno venga ripetutamente o abitualmente preso in giro o stuzzicato o fatto oggetto di prepotenze da più compagni in accordo tra loro, con la creazione di una situazione vessatoria estremamente grave.
4. Qualunque atteggiamento di discriminazione, volto cioè ad isolare o a porre ai margini dei rapporti uno o più compagni, è inammissibile, sia esso dovuto ad antipatie personali o a gelosie e invidie o comunque a motivi di competizione tra alunni. È di gravità assoluta qualunque atteggiamento di discriminazione dovuto a motivi di appartenenza etnica.
5. La libertà personale è un diritto assoluto dei bambini e dei ragazzi non meno che degli adulti. Tutti gli alunni devono potersi sentire perfettamente liberi e sereni davanti ai loro compagni di qualunque età. Nessun alunno può essere costretto da altri compagni a fare o non fare qualcosa, a stare o non stare in un posto cui abbia diritto a stare, ad andare o non andare da qualche parte. Qualunque forma di costrizione o impedimento realizzata o minacciata ai danni di un compagno è sempre assolutamente inammissibile.
6. Chiunque sia vittima di situazioni di sopraffazione, ha la responsabilità di denunciarle, con il diritto alla piena riservatezza. Gli alunni che si trovino a subire simili situazioni devono riferire la cosa ai docenti, oltre che, naturalmente, ai propri genitori. In caso di difficoltà dell'alunno a

parlare con il docente, i genitori devono sentirsi responsabili di riferire tempestivamente la situazione ai docenti o, in modo molto diretto e rapido, al dirigente scolastico.

7. Non è mai ammesso né l'uso di parole volgari o offensive, né, tanto meno, venire alle mani. Non si deve litigare e, in caso di litigio, la violenza fisica è comunque inammissibile, anche quando lo scontro fisico sia perfettamente reciproco.

8. Non è mai ammesso compiere violenze private, somministrare percosse, proferire minacce, ingiurie, commettere reati di natura sessuale, aggravati se compiuti su soggetti più deboli.

9. Non si deve mai venire meno al rispetto delle cose dei compagni, che non devono essere prese e usate senza permesso ed eventualmente rovinate. Il furto, anche di piccole cose, è sempre un atto grave. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo materiali utili alle lezioni e sono invitati a non lasciare incustoditi denaro o oggetti di valore, di cui comunque la scuola non è responsabile.

10. Non è ammesso assolutamente il lancio di oggetti (portapenne, bottiglie, ecc.) che possono arrecare gravi danni alla persona e agli arredi.

11. E' assolutamente vietato fumare nei locali scolastici e nelle pertinenze dell'edificio ivi comprese sigarette elettroniche.

12. Non è ammesso introdurre nei locali scolastici strumenti di offesa (tipo accendini, coltelli, petardi) o comunque tali da minacciare la salute o l'incolumità personale propria e altrui.

13. Il rispetto degli altri richiede l'intervento dei genitori su richiesta del docente o del Consiglio di classe e l'affidamento a loro dell'alunno che per suo malessere quotidianamente turba la vita della classe.

Art.11- Solidarietà

1. Gli alunni devono accettarsi reciprocamente e, all'occorrenza, essere disponibili a dare aiuto ai compagni che per qualunque motivo si trovino in difficoltà.

2. In particolare tutti gli alunni hanno il dovere di aiutare i compagni nuovi ad inserirsi, evitando di lasciare che rimangano soli durante l'intervallo o in altre occasioni di aggregazione, rivolgendo loro la parola per primi, anche in caso di alunni che non conoscano la nostra lingua.

3. Quando facciano parte della classe alunni che presentino qualche limitazione dovuta a deficit, i compagni devono sentirsi responsabili nei loro confronti, aiutandoli in vario modo – nella gestione dello zainetto, accompagnandoli e interessandosi che non rimangano indietro negli spostamenti, ecc. – collaborando in ciò con l'insegnante di sostegno e con gli altri insegnanti.

4. Qualora si verificano fatti gravi – violenze, fumo, veri e propri furti, ecc. – gli alunni hanno la responsabilità di riferirlo ai propri genitori, che, considerando la possibile gravità dei fatti, si rivolgeranno ai docenti o al dirigente scolastico nell'interesse educativo degli alunni responsabili dei fatti e a salvaguardia dei propri figli e degli altri alunni.

SANZIONI DISCIPLINARI

CAPITOLO 4

CRITERI E INDIVIDUAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 12

Carattere correttivo delle sanzioni

1. Il richiamo e, quando necessitano, le altre sanzioni disciplinari costituiscono un impegno importante dei docenti e del dirigente scolastico, che non deve essere trascurato.
2. L'intervento disciplinare, anche negli aspetti sanzionatori, non è orientato al semplice contenimento dei comportamenti irregolari in funzione del buon andamento della vita scolastica a salvaguardia dell'interesse collettivo, né al puro ristabilimento di un ordine disciplinare o morale violato, ma ha uno scopo correttivo e mira in ogni caso a produrre sviluppi positivi di crescita educativa nell'alunno.

Art. 13

Requisiti della sanzione disciplinare

1. Per garantire la propria qualificazione educativa, la sanzione disciplinare, sempre graduale deve essere
 - a. rapportata alla responsabilità individuale degli alunni;
 - b. chiara e ben compresa nei suoi motivi;
 - c. orientata a suscitare nell'alunno la consapevolezza del proprio errore e il proposito di non ripeterlo;
 - d. volta a cercare la condivisione e l'alleanza educativa dei genitori;
 - e. coerente e coordinata rispetto all'azione disciplinare complessiva del consiglio di classe e della scuola;
 - f. tempestiva;
2. La sanzione deve evitare qualunque carattere vessatorio o non rispettoso della dignità personale dell'alunno.

Art. 14

Intervento disciplinare collettivo

1. Il principio della responsabilità individuale deve sempre essere rispettato, sia per il suo fondamento costituzionale, sia per il suo significato educativo.
2. Qualora l'andamento disciplinare di una classe, sia in forma episodica, sia prolungato nel tempo, richieda un intervento disciplinare sull'intera classe, potranno eccezionalmente essere adottate misure collettive, che potranno consistere nel rinunciare a particolari iniziative (es. quali la visione di un film, una breve uscita, ecc.). Non potranno invece consistere indiscriminatamente in sanzioni da scontare individualmente da parte di ogni alunno della classe, indipendentemente dalla concreta responsabilità personale di ciascuno. Qualora l'intervento disciplinare collettivo debba ripetersi più volte, perdendo carattere di eccezionalità, il provvedimento disciplinare sull'intera classe non è ammesso e dovranno essere salvaguardati i singoli da ritenere non corresponsabili dell'andamento disciplinare negativo.

Art.15

Sanzioni Disciplinari

Contestazione:

- a) richiamo dell'insegnante;
- b) nota disciplinare sul registro di classe, da parte dell' insegnante, sottoposto all'attenzione del dirigente scolastico, che valuta i casi in cui aggiungere alla nota del docente un proprio richiamo all'alunno o alla classe;
- c) nota disciplinare, da parte del docente sul diario dell'alunno con richiamo alle eventuali note sul registro e richiesta di firma da parte del genitore;
- d) richiamo del Dirigente in seguito a segnalazione verbalizzata del Consiglio di classe ristretto; in occasione del colloquio col preside, l'alunno potrà esporre anche per iscritto le sue ragioni indirizzate al Consiglio di classe;
- e) nota del preside sul registro o sul diario dell'alunno, anche su proposta del docente;
- f) nota disciplinare sul diario dell'alunno con richiesta di colloquio con i genitori;
- g) lettera formale in caso di sospensione e colloquio tra i genitori e il preside ed eventualmente il coordinatore del Consiglio di classe.

Applicazione sanzioni:

- h) compiti di punizione da svolgere a casa, su decisione del docente(21); a scuola, oltre il termine delle lezioni, su decisione del Consiglio di classe;
- i) pulizia di banchi o sedie o riordino di ambienti, ecc. da parte degli alunni responsabili del disordine, durante l'intervallo o in altri momenti, su decisione del docente; anche oltre l'orario di lezione su decisione del Consiglio di classe; altre sanzioni di tipo riparatorio, su decisione del docente o del Consiglio di classe;
- l) risarcimento in caso di danneggiamento volontario di arredi, ecc. o di cose di compagni, su decisione del Consiglio di classe.

Provvedimenti di esclusione:

- m) sospensione dall'intervallo per uno o più giorni, su decisione del docente;
- n) esclusione da attività, su decisione del Docente;
- o) sospensione dalle lezioni per una o più ore o per l'intera mattinata, con chiamata telefonica dei genitori ai quali viene affidato l'alunno, su decisione del docente, sentito il parere del preside;
- p) sospensione dalla scuola per uno o più giorni, su decisione del Consiglio di classe ristretto; i documenti relativi a tali provvedimenti vanno conservati nel fascicolo personale dell'alunno. La sospensione può prevedere, in casi particolari, decisi dal Consiglio di classe ristretto, la presenza dell'alunno a scuola per attività formative coi docenti.

Art. 16

Criteria per la valutazione della gravità dei comportamenti irregolari e l'attribuzione delle relative sanzioni (D.P.R. n.249/98, art. 4 comma 1 e successivi)

1. La gravità dei comportamenti irregolari è valutata tenendo conto della natura e dell'entità del fatto, del grado di maturità e consapevolezza dell'alunno, della reiterazione del comportamento irregolare. I comportamenti irregolari di lieve entità possono dar luogo a provvedimenti particolarmente severi quando siano particolarmente frequenti o configurino comunque una situazione da affrontare con severità.

Le sanzioni riguardano i comportamenti tenuti a scuola, fuori durante uscite e gite, all'ingresso e all'uscita da scuola.

GRADUALITÀ DELLE SANZIONI IN RELAZIONE AI COMPORAMENTI

A. Meritano in genere una semplice azione di contenimento, per la quale si ricorre alle sanzioni più blande, fatta salva la specificità delle situazioni, i comportamenti irregolari in tema di:

- ✓ buon funzionamento
- ✓ ritardi, e puntualità nelle giustificazioni delle assenze
- ✓ piccole mancanze nei confronti dei compagni
- ✓ interventi poco opportuni durante le lezioni.

B. Devono sempre essere rimarcati con richiami e provvedimenti improntati a severità e fermezza, con sospensione fino a 15 gg, cercando tuttavia di suscitare consapevolezza nell'alunno, i comportamenti irregolari in tema di:

- ✓ comportamenti recidivi rispetto al punto a;
- ✓ mancanza di rispetto verso i docenti e i diversi operatori della scuola (art.9);
- ✓ atti lesivi della dignità delle compagne e dei compagni(art.10);
- ✓ uso di ingiurie, bestemmie, anche quando non rivolte a persone (art.8; art.10);
- ✓ danneggiamenti come scritte su muri e arredi, pc, ecc.(art.5);
- ✓ uso del cellulare e in particolare per fare riprese non autorizzate dall'insegnante (art. 2);
- ✓ introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico della scuola protetto da misure di sicurezza (art. 3);
- ✓ detenzione di oggetti e materiali pericolosi e infiammabili (coltelli, armi, accendini,armi improprie.);
- ✓ falsificazione della firma dei genitori, dei docenti;
- ✓ infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola.
- ✓ mancato rispetto e violazione delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi occupati.

C. Vanno perseguiti con tempestività e tenacia e con un provvedimento di sospensione anche oltre i 15 gg, in quanto possono preludere a esiti di devianza – o esserne già espressione – mirando in modo particolare all'efficacia educativa, cioè con lo scopo di avviare un processo di cambiamento dell'alunno, i seguenti comportamenti trasgressivi:

- ✓ comportamenti recidivi rispetto al punto b;
- ✓ violenze, minacce, atti gravemente lesivi della dignità delle persone;
- ✓ forme di danneggiamento intenzionale di tipo teppistico (art.3);
- ✓ comportamenti di sopraffazione nei confronti dei compagni (art.8); bullismo;
- ✓ introduzione di materiale pornografico, anche digitale;
- ✓ furto di oggetti;

- ✓ furto di password;
- ✓ incendio, allagamento.
- ✓ fumo, possesso di droghe, alcool.
- ✓ danneggiamento o rimozione volontari di mezzi destinati all'antincendio o al salvataggio o al soccorso.

D. Soprattutto nei confronti di questi ultimi comportamenti vanno assunti provvedimenti disciplinari particolarmente gravi quando ricorrano le seguenti condizioni:

- ✓ associazione con altri alunni;
- ✓ induzione di compagni e compagne ai medesimi comportamenti.

E. Nel caso di recidiva dei comportamenti di cui alle lettere **C, D** l'allontanamento può arrivare fino al termine dell'anno scolastico.

F. Se si tratta di comportamenti irregolari molto gravi, reiterati e che suscitano allarme sociale l'alunno non è ammesso allo scrutinio o all'esame di stato.

N.B. nel caso di rifiuto di consegnare cellulari e simili, materiali pericolosi, refurtive, sigarette, ecc., l'alunno viene allontanato dalla classe, vengono chiamati i genitori cui verrà affidato.

ORGANI PREPOSTI AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CAPITOLO 5 - ORGANI INDIVIDUALI

Art. 17 Centralità del docente

Comprendendo la funzione docente quella educativa, il singolo docente è il titolare naturale dei provvedimenti disciplinari. Per quelli più gravi la sua azione è concordata collegialmente con altri docenti e col dirigente scolastico secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 18 Dirigente scolastico

1. Il dirigente scolastico svolge una funzione di supporto a quella dei docenti, che possono avvalersi del suo intervento sulle classi e sugli alunni. La sua azione in questo campo è ispirata al sostegno e alla conferma della funzione e dell'autorità del docente nella sua azione disciplinare e si svolge in modo tale da essere così percepita dai docenti stessi e dal personale scolastico, dagli alunni e dai genitori.

2. All'occorrenza può prendere l'iniziativa in campo disciplinare – nei limiti del presente regolamento - informandone i docenti.

3. Ha la vigilanza generale sull'andamento disciplinare della scuola. Deve essere informato delle situazioni disciplinari che tendono a non risolversi e a divenire preoccupanti. Di fronte a comportamenti trasgressivi gravi (art.14, punti 3 e 4) il suo coinvolgimento è essenziale.

Art. 19 Collaboratori scolastici e altri operatori

I collaboratori scolastici e gli operatori a cui eventualmente siano affidati gli alunni hanno il compito di richiamarli verbalmente in caso di comportamenti irregolari. Il richiamo deve essere essenziale, riferendo al docente nel caso che esso meriti di essere ripreso e sottolineato o si debbano prevedere ulteriori provvedimenti.

CAPITOLO 6 - ORGANI COLLETTIVI

Art. 20 Organo che decide le sospensioni disciplinari

1. Le sospensioni disciplinari dalla frequenza scolastica fino a 15 gg. sono decise dal Consiglio di classe con la presenza del Dirigente scolastico.

2. Sospensioni di durata superiore ai 15 gg., fino al termine delle lezioni e l'esclusione dagli scrutini o esami sono decise dal Consiglio d'Istituto.

N.B. le sospensioni non devono invalidare l'anno scolastico, in relazione al numero obbligatorio di ore.

Art. 21 Organo di garanzia.

1. È istituita una Commissione di garanzia per i ricorsi disciplinari che viene individuata all'interno del Consiglio d'Istituto.

2. Essa è presieduta dal Dirigente Scolastico, membro di diritto, e composta da un docente (eletto a maggioranza relativa dalla componente docenti del C.d.I.) e da due genitori (eletti a maggioranza relativa dalla componente genitori del C.d.I.). Sono nominati anche un docente ed un genitore supplenti, sempre facenti parte del Consiglio.

Tale organo controlla il rispetto dello Statuto, la conformità ad esso del Regolamento d'Istituto ed esamina i ricorsi disciplinari promossi dai genitori.

Alla seduta deve essere presente la metà più uno dei membri; l'Organo decide a maggioranza; l'astensione dal voto non influisce sull'identificazione della maggioranza. Vengono sostituiti dai supplenti i membri che siano parte in causa.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPITOLO 7

CRITERI E FORME DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Art.22

Esatta individuazione del responsabile, equità, correttezza istituzionale, chiarezza, ascolto dell'interessato, coinvolgimento dei genitori

1. Nell'adottare un provvedimento disciplinare, dal più blando al più grave, deve sempre essere evidente la massima attenzione alla corretta individuazione del responsabile.
2. Deve essere ugualmente evidente l'impegno a mantenere un criterio di equità, evitando che si verifichino situazioni di eccessiva insistenza nei confronti di certi alunni o di eccessiva indulgenza nei confronti di altri.
3. Il ricorso all'intervento disciplinare non deve mai dare l'impressione di rappresentare un uso personale del potere istituzionale.
4. L'interessato – e, per i provvedimenti non lievi, i suoi genitori - deve sempre essere messo in condizione di conoscere esattamente di cosa è ritenuto responsabile e del motivo per cui il fatto considerato è passibile di sanzione. A tal fine deve essergli data effettiva occasione di chiedere e dare spiegazioni in merito ai fatti.
5. Tranne che per i provvedimenti particolarmente lievi, i genitori, quali titolari primi dell'educazione dei figli, devono essere informati e coinvolti mirando alla condivisione dell'azione disciplinare e, quando sia il caso, al completamento della punizione in famiglia.

Art. 23 - Riservatezza

In caso di comportamenti particolarmente gravi, quali veri e propri furti, comportamenti riprovevoli che riguardino la pornografia, ecc., qualora il responsabile non sia noto alla classe e ai genitori, la scuola deve mantenere la riservatezza nell'interesse educativo dell'alunno. Il provvedimento disciplinare deve essere pertanto di natura tale da non consentire l'individuazione dell'alunno oppure può essere concordato con i genitori ed essere eseguito in famiglia.

Art. 24 - Forme del procedimento disciplinare

1. **Il richiamo verbale**, come provvedimento disciplinare, consiste nel formulare precise osservazioni all'alunno, in classe o in forma riservata, perché
a) prenda piena consapevolezza del proprio comportamento ed eventualmente b) di ciò cui andrà incontro ripetendo simili comportamenti e c) perché sia indotto a manifestare volontà di cambiamento.

Tutti i provvedimenti devono essere accompagnati, prima o dopo, da richiamo verbale che ne valorizzi la valenza educativa.

2. **La nota disciplinare**, sia sul diario dell'alunno, sia sul registro di classe deve sempre essere firmata dal docente che la infligge. Deve essere del tutto sobria ed essenziale nella formulazione. Il ricorso alla nota deve essere misurato, in modo da non perdere valore. Qualora l'alunno non

faccia firmare dal genitore la nota disciplinare, si richiederà la firma per i due giorni successivi, annotando la richiesta sul registro di classe, dopo di che, in mancanza di firma, si cesserà di richiederla all'alunno e si passerà ad altra forma di comunicazione con i genitori.

3. I diversi provvedimenti disciplinari devono essere accompagnati da nota disciplinare o comunque annotati sul registro di classe per comunicazione ai colleghi.

5. La richiesta del risarcimento in caso di danneggiamento deve essere fatta dal dirigente scolastico o dal docente suo collaboratore.

6. **La sospensione disciplinare** dalla frequenza scolastica è adottata: dal Consiglio di classe con la presenza del dirigente scolastico o del vicario secondo le seguenti modalità:

- a. Il Consiglio di Classe va convocato d'urgenza su dichiarazione scritta del docente che documenta i fatti avvenuti;
- b. redatto il verbale, il preside/vicario convoca i genitori e consegna il provvedimento di contestazione di addebito e di avvio del procedimento disciplinare, che descrive brevemente i fatti, indica la possibile sanzione e invita i genitori e l'alunno in audizione entro i previsti termini;
- c. successivamente il dirigente riconvoca il consiglio di classe per ridiscutere il caso alla luce di quanto emerso e stabilire la sanzione da adottare.

7. In caso di sospensione, per mantenere la massima efficacia del provvedimento e per evitare situazioni di rischio educativo, deve essere richiesto ai genitori di impegnarsi a trattenere l'alunno in casa almeno nelle ore del mattino.

8. All'alunno devono essere assegnati compiti scolastici da svolgere durante tutto il periodo di sospensione.

9. In caso di periodi di sospensione prolungati, deve essere mantenuto un rapporto, almeno telefonico, della scuola con l'alunno (D.P.R. n 249/98, art.4, comma 8). Il contatto telefonico può essere in alcuni casi solo formale e di controllo ed essere affidato alla segreteria. Ove sia utile ai fini del recupero del ragazzo il contatto può essere tenuto da un docente o dallo stesso dirigente scolastico. In caso di alunni seguiti dai servizi sociali, è importante chiedere il coinvolgimento di un educatore dei servizi che possa far visita all'alunno.

10. Le sanzioni che comportano la sospensione sono documentate nel fascicolo personale dell'alunno, omettendo eventuali dati sensibili altrui.

11. Esse proseguono il loro iter anche in presenza di cambio di scuola.

CAPITOLO 8

RICORSI. TITOLARI DELLA RISPOSTA. PROCEDURE.

Art. 25

Ricorsi e titolari della risposta

1. È possibile ricorrere contro i provvedimenti disciplinari entro 15 gg dalla notifica.
2. Sono riservati all'Organo di garanzia i ricorsi riferiti a sospensioni disciplinari, oltre a quelli per cui il suo intervento sia espressamente richiesto. Il ricorso all'Organo di garanzia può essere richiesto dai genitori, non dagli alunni.
3. Per i provvedimenti lievi la revisione può essere richiesta dall'alunno stesso o dai genitori e può essere svolta dal docente interessato, anche con il coinvolgimento del dirigente scolastico, che decide solo in accordo con il docente. In caso di risposta negativa, i genitori possono chiedere l'intervento dell'organo di garanzia.
4. In via del tutto eccezionale, in caso di disaccordo con il docente, l'intervento dell'Organo di garanzia può essere chiesto dal dirigente scolastico.

Art. 26

Richiesta di annullamento di provvedimenti disciplinari lievi da parte degli alunni

1. In caso di richiamo o nota o piccolo provvedimento disciplinare ritenuti ingiusti, l'alunno ha diritto di chiedere e dare spiegazioni, nel rispetto dei modi di cui all'art. 6. Nel caso che questo non possa avvenire subito, l'alunno attenderà il termine della lezione o un altro momento della giornata scolastica. L'annullamento o la modifica del provvedimento vanno annotate sul registro di classe.

Nel caso che l'alunno, avendo parlato con il docente per dare e ricevere spiegazioni rimanga convinto di essere stato trattato ingiustamente, il docente è tenuto a ricordargli che i suoi genitori hanno facoltà di rivolgersi al dirigente scolastico o all'Organo di garanzia.

2. Qualora un alunno si rivolgesse al dirigente scolastico, questi lo inviterà a parlare con il docente interessato o a chiedere ai propri genitori di parlare con il docente o con il dirigente scolastico stesso. Potrà tuttavia decidere di ascoltarlo, senza esprimere alcuna valutazione, ma informandolo che parlerà con il docente interessato. Qualora, verificati i fatti, il dirigente scolastico e il docente convenissero sulla infondatezza o inadeguatezza del provvedimento, questo viene annullato o modificato con annotazione del docente o del dirigente scolastico sul registro di classe. In caso contrario il provvedimento rimane immutato e si informa l'alunno che i suoi genitori possono chiedere di parlare con il docente o con il dirigente scolastico o chiedere l'intervento della commissione di garanzia.

Art. 27

Richiesta di annullamento di provvedimenti disciplinari lievi da parte dei genitori

Il genitore può chiedere di parlare con il docente interessato al provvedimento, che lo riceve nel normale orario di ricevimento e comunque entro una settimana.

Nel caso che il genitore si rivolga direttamente al dirigente scolastico, questi lo inviterà a parlare al docente interessato. Al suo eventuale rifiuto, il dirigente scolastico ascolterà comunque il genitore, informandolo che non può esprimere valutazioni senza aver sentito il docente.

Qualora, verificati i fatti, il dirigente scolastico e il docente convenissero sulla infondatezza o inadeguatezza del provvedimento, questo viene annullato o modificato con annotazione del docente o del dirigente scolastico sul registro di classe.

In mancanza di accordo del docente, il provvedimento rimane immutato e il genitore viene informato dal dirigente scolastico che è sua facoltà richiedere l'intervento della commissione di garanzia.

Art. 28

Ricorso all'Organo di garanzia.

1. In caso di ricorso all'Organo di garanzia, il genitore viene sentito dal dirigente scolastico, preferibilmente insieme ad un membro della commissione. Viene redatto seduta stante un verbale firmato anche dal genitore. Sentito il docente interessato e accertati tutti gli elementi utili, il dirigente scolastico riferisce alla commissione.

Il genitore può essere sentito direttamente dalla commissione su richiesta scritta o per decisione della commissione stessa.

2. Il provvedimento, compresa la sospensione disciplinare, può essere annullato anche dall'organo che lo ha inflitto. Il dirigente scolastico, sentito il genitore ricorrente, qualora lo ritenga opportuno, prima di rivolgersi all'Organo di garanzia, può riferire del colloquio al consiglio di classe che ha deciso il provvedimento e consultarsi con essi per l'eventuale annullamento o modifica del provvedimento. In tal caso il ricorso viene presentato all'Organo di garanzia solo se il provvedimento risulta confermato da detti organi.

3. La commissione si riunisce al più presto e comunque entro dieci giorni. Se il provvedimento non è ancora stato eseguito, esso viene sospeso in attesa della decisione della commissione.

4. L'Organo di garanzia decide a maggioranza considerando la gravità del fatto e la responsabilità dell'alunno. Una mancata risposta entro 10 gg significa il non accoglimento del ricorso.

Qualora il provvedimento avesse già avuto luogo, l'eventuale annullamento ne elimina il significato disciplinare. L'esito del ricorso va comunicato con lettera formale ai genitori ricorrenti. In caso di annullamento, la modificata situazione disciplinare dell'alunno va formalizzata anche con annotazione sul registro di classe.

Art.27

Patto educativo di corresponsabilità

1. Il Patto educativo di corresponsabilità (DPR n.235/07) viene deliberato dal Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Collegio docenti.

2. Può essere rivisto su iniziativa del Dirigente scolastico o del Presidente del Consiglio d'Istituto.

3. Fa parte della procedura d'iscrizione e deve essere sottoscritto dal genitore, al quale ne viene data copia all'atto d'iscrizione alla classe 1[^]; esso costituisce un impegno cogente dei genitori nei confronti della scuola.

4. Ad esso ciascun componente dell'azione educativa scolastica, docenti, alunni, genitori si appella quando ritiene che il processo di formazione dell'alunno non proceda correttamente. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

ALLEGATO 1: STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

ALLEGATO 2: PROPOSTA DI PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

ALLEGATO 3: TABELLA A - INFRAZIONI DISCIPLINARI LIEVI

ALLEGATO 4: TABELLA B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

ALLEGATO 5: TABELLA C – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

Allegato 1

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 175 del 29 luglio 1998.

Art. 1 - Vita della comunità scolastica.

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 2011-89 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti.

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
8. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
10. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
11. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Disciplina.

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art.3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione dei profitti.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell' altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Impugnazioni.

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art.328, commi 2 e 4, del D.L.vo 16.2.94, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 - Disposizioni finali.

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. E' abrogato il capo III del R.D. 4-5-1925, n° 653.

Allegato 2



Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Luigi PIRANDELLO"

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO

VIA ENNA n° 7 - 92031 LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

Tel. 0922/971039 - C.F. 80006700845- C.M. AGIC81000E - AGPS08000A

agic81000e@istruzione.it - agic81000e@pec.istruzione.it

Sito web: www.scuoledilampedusa.edu.it

Codice Univoco: UFJ8SV

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A.S. 2024-2025

- Visto il D.M. n.5843/A3 del 16/10/2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";
- Visto il D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- Visto il D.M. n.16 del 5/2/2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo";
- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"
- Visto il D.M. n. 30 del 15/3/2007 " Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"

LA SCUOLA (DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTI E PERSONALE, CIASCUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE) SI IMPEGNA A GARANTIRE:

- ✓ **Ambiente educativo sereno:** Offrire un clima favorevole alla crescita personale e al processo di apprendimento di ogni studente, rispettando i suoi ritmi, tempi e i bisogni educativi.
- ✓ **Qualità didattica e pluralismo:** Realizzare il PTOF per garantire una preparazione culturale qualificata e aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno.
- ✓ **Trasparenza e comunicazione:** Spiegare obiettivi, metodi e criteri di valutazione agli studenti, mantenendo una comunicazione trasparente e un dialogo costante con le famiglie.
- ✓ **Collaborazione con le famiglie:** Favorire un rapporto di reciproca collaborazione con le famiglie in un clima di dialogo positivo.
- ✓ **Supporto e valorizzazione:** Offrire attività di recupero per studenti in difficoltà e promuovere l'eccellenza e il merito.
- ✓ **Regole e disciplina:** Far rispettare il Regolamento d'Istituto e responsabilizzare gli studenti sui loro doveri, intervenendo con provvedimenti disciplinari se necessario.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A GARANTIRE :

- ✓ **Dialogo e collaborazione:** Creare un clima di dialogo rispettoso e collaborativo con i docenti sulle scelte educative e didattiche.
- ✓ **Rispetto del Patto:** Rispettare le disposizioni contenute nel Patto di corresponsabilità e il regolamento

d'Istituto: orari e norme sulle assenze e sul corretto uso dei dispositivi elettronici da parte degli alunni; norme igieniche e uso di abbigliamento adeguato al "contesto scuola" da parte del/la proprio/a figlio/a.

- ✓ **Impegno educativo:** Incoraggiare l'impegno nello studio e il rispetto delle persone e dell'ambiente scolastico; promuovere iniziative per contrastare efficacemente fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- ✓ **Comunicazioni:** Fornire alla scuola recapiti aggiornati per facilitare la comunicazione, specialmente in situazioni di urgenza.
- ✓ **Partecipazione attiva:** Partecipare agli incontri con i docenti e informare la scuola su eventuali problemi o situazioni particolari del figlio/a.
- ✓ **Monitoraggio scolastico:** Informarsi sul rendimento scolastico e controllare il diario e il registro elettronico per restare aggiornati sull'andamento didattico e disciplinare.
- ✓ **Risarcimento danni:** Risarcire eventuali danni causati volontariamente o per comportamento irresponsabile del figlio/a.
- ✓ **Condivisione:** Discutere i contenuti del Patto con i propri figli e con gli altri genitori.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A GARANTIRE :

- ✓ **Puntualità e preparazione:** Presentarsi regolarmente alle lezioni con il materiale necessario.
- ✓ **Rispetto delle scadenze:** Giustificare assenze e ritardi entro i tempi stabiliti e rispettare le scadenze.
- ✓ **Impegno nello studio:** Svolgere compiti assegnati e dedicarsi allo studio con serietà.
- ✓ **Partecipazione attiva e rispettosa:** Partecipare alle lezioni senza creare disturbi.
- ✓ **Comunicazione con la famiglia:** Informare la famiglia sull'organizzazione scolastica e il proprio andamento.
- ✓ **Rispetto dei beni comuni:** Trattare con cura il proprio materiale, quello altrui e le strutture scolastiche.
- ✓ **Uso responsabile dei dispositivi:** Rispettare il divieto di utilizzo di cellulari e dispositivi elettronici non autorizzati.
- ✓ **Comportamento corretto:** Tenere un atteggiamento rispettoso verso tutti e contribuire a un clima di convivenza civile nella scuola. Indossare un abbigliamento decoroso e appropriato al contesto scolastico.

IL GENITORE, NEL SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONSAPEVOLE CHE:

- ✓ il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia (art.30 della Costituzione, artt.147, 155, 317 bis del Codice Civile);
- ✓ le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
- ✓ nell'eventualità di danneggiamenti a cose o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art.4, comma 5 del D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità;
- ✓ danneggiamenti a beni comuni non attribuibili a comprovate responsabilità individuali dovranno essere risarciti nei modi stabiliti, di volta in volta, dalla comunità educante o da specifiche commissioni incaricate;
- ✓ il Regolamento d'Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e d'impugnazione;
- ✓ il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva.

Data.....

Il Coordinatore di classe

Il Genitore/affidatario.....

Lo Studente.....

Tabella A Infrazioni disciplinari lievi				
Doveri dell'alunno	Dovere violato	Infrazione	Soggetti che accertano l'infrazione	Tipo di sanzione e sua applicazione
<p>1. Presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario</p> <p>3. Svolgere i compiti, orali e scritti, assegnati ed impegnarsi nello studio</p> <p>5. Riferire in famiglia le comunicazioni riguardanti l'organizzazione e il proprio andamento scolastico</p>	<p>D.P.R. n° 249/98 ART. 3 comma 1 Statuto</p> <p>Art. 1 Regolamento Sc. Sec. I grado</p>	<p>Mancanze relative al buon funzionamento Negligenze abituali nell'assolvimento degli impegni di studio. Dimenticanze ripetute del materiale scolastico</p> <p>Rifiuto di svolgere l'attività programmata Mancanza di firma dei genitori Omessa consegna delle comunicazioni del risultato delle verifiche scritte e orali.</p>	Docenti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attività didattica del Consiglio di classe volta a promuovere nei ragazzi autonomia organizzativa e consentire l'acquisizione di tecniche di studio. ✓ Ammonizione privata o in classe (nel caso di negligenza abituale) da parte del docente (in un primo momento) e del preside (se la mancanza continua). Tale ammonizione va annotata sul registro di classe, il preside dà notizia del provvedimento disciplinare alla famiglia dell'alunno, coinvolgendola nell'eventuale aiuto organizzativo di cui il ragazzo necessita.
<p>2. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze/ritardi e per la riconsegna dei riscontri</p>	<p>D.P.R. n° 249/98 ART. 3 comma 1 Statuto</p> <p>Art.6 - Art. 7 Reg. Sc. Sec. I Gr.</p>	<p>Ritardi</p> <p>Sistematico ritardo nella giustificazione delle assenze (quando si registrano almeno tre ritardi nelle giustificazioni)</p>	Docenti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Annotazione sul registro di classe da parte del docente; nel caso che l'alunno non presentasse la giustificazione il primo giorno dopo l'assenza, questa sarà richiesta per il giorno successivo, fino al terzo giorno. Al terzo giorno di mancata giustificazione il docente della prima ora informerà telefonicamente la segreteria per il tramite del collaboratore scolastico. La segreteria provvederà a mettersi in contatto telefonico con la famiglia che verrà invitata ad accompagnare, il giorno successivo, il proprio figlio a scuola, segnandolo sul registro. ✓ Un eccessivo ritardo (oltre i 15 minuti) rispetto all'orario d'entrata, comporterà l'ammissione in classe alla seconda ora e l'accompagnamento dei genitori i quali compileranno il modulo predisposto che sarà autorizzato dalla Presidenza o dal responsabile di plesso.
<p>4. Partecipare alle lezioni con interventi opportuni evitando di creare occasioni di disturbo.</p>	<p>D.P.R. n° 249/98 ART. 3 Statuto</p> <p>Art. 1 Reg. Sc. Sec. I Gr.</p>	<p>Interventi inopportuni durante le lezioni</p> <p>Interruzioni del ritmo delle lezioni</p> <p>Atti lievi di disturbo della lezione</p>	Docenti Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attività didattica del Consiglio di classe volta a far riflettere gli alunni sulle norme che regolano tutte le comunità. ✓ Elaborazione di Regolamenti di classe da affiancare a quello della scuola, discussione e dibattito sui temi del vivere insieme e della collaborazione, richiamo al Diritto allo studio come diritto di ciascun alunno agli insegnamenti che meglio rispondono alle sue necessità e alla sua formazione.
<p>9. Tenere un atteggiamento corretto e rispettoso verso tutto il personale, verso compagni e coetanei</p>	<p>D.P.R. n° 249/98 ART. 3 comma 2 Statuto</p> <p>Art. 10 Regolamento Sc. Sec. I Grado</p>	<p>Piccole mancanze nei confronti dei compagni</p>	Docenti Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Annotazione sul registro di classe da parte del docente; alla terza infrazione il coordinatore informa il D. S. che ammonisce lo studente e convoca la famiglia. Tale comportamento reiterato comporta la diminuzione di un punto nel voto di condotta in fase di scrutinio.
<p>6. Rispettare le cose proprie e altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio della scuola</p>	<p>D.P.R. n° 249/98 ART. 3</p> <p>Art. 5 Regolamento Sc. Sec. I Grado</p>	<p>Mancato rispetto per la pulizia e l'igiene degli ambienti scolastici</p>	Docenti Dirigente Scolastico	

Tabella B Infrazioni disciplinari gravi

Doveri dell'alunno	Dovere violato	Infrazione	Soggetti che accertano l'infrazione	Tipo di sanzione e sua applicazione
1. Presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario.	D.P.R. n° 249/98 ART. 3 Comma 1 Statuto Reg. Sc. Sec. I gr. Art. 4	Allontanamento senza autorizzazione dall'Istituto	Docenti	✓ Il D.S. inizia la procedura: convoca lo studente e ne informa la famiglia. Convoca il C.d.C. che può decidere l'allontanamento dalla comunità per un periodo massimo di 5 giorni.
4. Partecipare alle lezioni con interventi opportuni evitando di creare occasioni di disturbo	D.P.R. n° 249/98 ART. 3 Comma 2 Statuto Reg. Sc. Sec. I gr. Art. 1	Atti e comportamenti provocatori nei confronti dei compagni e del personale della scuola.	Docenti	✓ Attività didattica del Consiglio di classe volta a far riflettere gli alunni sulle norme che regolano tutte le comunità. ✓ Elaborazione di Regolamenti di classe da affiancare a quello della scuola, discussione e dibattito sui temi del vivere insieme e della collaborazione, richiamo al Diritto allo studio come diritto di ciascun alunno agli insegnamenti che meglio rispondono alle sue necessità e alla sua formazione. ✓ Ammonizione privata o in classe. ✓ Per fatti reiterati, documentati e testimoniati che turbino il regolare andamento della lezione e che impediscano che l'opera degli insegnanti esplichino tutto il suo potenziale educativo è inflitto l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 5 giorni effettivi di lezione. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria.
9. Tenere un atteggiamento corretto e rispettoso verso tutto il personale, verso compagni e coetanei	D.P.R. n° 249/98 ART. 3 Comma 2 Statuto Reg. Sc. Sec. I gr. Art. 8 – Art. 10	Atti lesivi della dignità delle compagne e dei compagni.	Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	✓ Per fatti reiterati, documentati e testimoniati che turbino il regolare andamento della lezione e che impediscano che l'opera degli insegnanti esplichino tutto il suo potenziale educativo è inflitto l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 5 giorni effettivi di lezione. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria.
		Uso di ingiurie, parolacce, anche quando non rivolte a persone; proferire bestemmie o comunque parole lesive della sensibilità culturale e religiosa degli individui.		
		Molestie, minacce e aggressioni verbali e fisiche.		
10. Collaborare a creare un clima di civile convivenza nella comunità scolastica	D.P.R. n° 249/98 ART. 3 Comma 1 e 2 Statuto Reg. Sc. Sec. I gr. Art. 9	Mancanza di rispetto verso i docenti e i diversi operatori della scuola .	Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	✓ Per fatti reiterati, documentati e testimoniati che turbino il regolare andamento della lezione e che impediscano che l'opera degli insegnanti esplichino tutto il suo potenziale educativo è inflitto l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 5 giorni effettivi di lezione. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria. ✓ Per uso scorretto delle attrezzature che comporti danni al patrimonio della Scuola: riparazione del danno materiale da parte dell'alunno guidato da personale docente o collaboratore scolastico. ✓ Nel caso sia impossibile riparare agevolmente il danno, risarcimento pecuniario. La richiesta di risarcimento pecuniario è adottata dal Dirigente scolastico, è annotata sul registro di classe e di essa è data comunicazione alla famiglia. ✓ Per il mancato rispetto dei divieti riguardanti l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici, se ne prevede il sequestro. L'oggetto sequestrato verrà riconsegnato dal Dirigente scolastico soltanto ai genitori. ✓ Per l'acquisizione non consentita di immagini o filmati tramite cellulare durante le attività scolastiche è inflitto l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 5 giorni effettivi di lezione. Il
		Falsificazione della firma dei genitori, dei docenti.		
		Danneggiamenti come incisioni o scritte su muri, porte e arredi, ecc.		
6. Rispettare le cose proprie e altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio della scuola	Reg. Sc. Sec. I gr. Art. 5	Mancato rispetto della proprietà altrui	Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	✓ Per il mancato rispetto dei divieti riguardanti l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici, se ne prevede il sequestro. L'oggetto sequestrato verrà riconsegnato dal Dirigente scolastico soltanto ai genitori. ✓ Per l'acquisizione non consentita di immagini o filmati tramite cellulare durante le attività scolastiche è inflitto l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 5 giorni effettivi di lezione. Il
		Danneggiamenti delle attrezzature e dei laboratori		
		Uso del cellulare e in particolare per fare foto o riprese non autorizzate dall'insegnante senza diffusione.		
7. Rispettare i divieti riguardo all'uso dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici	D.P.R. n° 249/98 ART. 3 Reg. Sc. Sec. I gr. Art. 2 – art. 3	Introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico della scuola protetto da misure di sicurezza.	Personale incaricato	

8. Osservare la disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai singoli insegnanti e dal regolamento d'istituto.	D.P.R. n° 249/98 ART. 3 comma 4	Detenzione di oggetti e materiali pericolosi e infiammabili (coltelli, armi, accendini, armi improprie..)		provvedimento è adottato dal Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria. ✓ Per il mancato rispetto del divieto di fumare, il D. S. ammonisce lo studente; il personale incaricato irroga la sanzione pecuniaria prevista dalla legge (fino a € 550,00).
	Reg. Sc. Sec. I gr. Art. 1 – art. 10			
	D.P.R. n° 249/98 ART. 10	Infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola. Mancato rispetto e violazione delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi occupati.		

Tabella C Infrazioni disciplinari gravissime

Doveri dell'alunno	Dovere violato	Infrazione	Soggetti che accertano l'infrazione	Tipo di sanzione e sua applicazione
	D.P.R. n° 249/98 ART. 3 Reg. Sc. Sec. I gr. Artt. 2-3 – 8-9-10	Recidiva di infrazioni gravi già punite con l'allontanamento dalle lezioni per un periodo massimo di cinque giorni.	Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	Si attiva la procedura di sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria.
9.Tenere un atteggiamento corretto e rispettoso verso tutto il personale, verso compagni e coetanei. 8.Osservare la disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai singoli insegnanti e dal regolamento d'istituto.	D.P.R. n° 249/98 ART. 3 comma 2 Reg. Sc. Sec. I gr. Art. 9 Art.10	Minacce e atti gravemente lesivi della dignità delle persone. Ricorso alla violenza e ad atti che mettono in pericolo l'incolumità degli alunni e personale. Comportamenti di sopraffazione nei confronti dei compagni; episodi di bullismo.	Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	Si attiva la procedura di sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria.
7. Rispettare i divieti riguardo all'uso dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi elettronici 9. Tenere un atteggiamento corretto e rispettoso verso tutto il personale, verso compagni e coetanei	D.P.R. n° 249/98 ART. 3 Reg. Sc. Sec. I gr. Art. 1 Art. 8 Art. 9 Art. 10	Acquisizione non consentita di immagini o filmati durante le attività scolastiche e loro utilizzo o divulgazione non autorizzata Introduzione di materiale pornografico, anche digitale; uso improprio di Internet. Introduzione nei locali scolastici di alcool, sostanze stupefacenti, armi.	Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	Si attiva la procedura di sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. Si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs. 196/2003 (min. € 3.000,00, max € 18.000,00)
6*. Rispettare le cose proprie e altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio della scuola	D.P.R. n° 249/98 ART. 3 comma 5 Reg. Sc. Sec. I gr. Art. 3-5-9-10	Danneggiamento o rimozione volontari di mezzi destinati all'antincendio o al salvataggio o al soccorso. Atti vandalici e/o danneggiamento volontario di attrezzature e strutture di tipo teppistico. Incendio, allagamento. Furto. Furto di password. Manomissione o sottrazione di documenti ufficiali della scuola. Soprattutto nei confronti di questi ultimi comportamenti vanno assunti provvedimenti disciplinari particolarmente gravi quando ricorrano le seguenti condizioni: associazione con altri alunni; induzione di compagni e compagne ai medesimi comportamenti.	Docenti Personale ATA Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	Il D.S. informa l'Autorità Giudiziaria se previsto dalla legge e convoca il Consiglio di Istituto che delibera l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni. Effettua comunicazione scritta alla famiglia di inizio procedimento. Ordina il ripristino e/o il risarcimento del danno. Il Consiglio d'Istituto nei casi più gravi può deliberare l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e nei casi più gravi l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.